



COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) DE CAROLIS	Presidente
(BA) TUCCI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CAMILLERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) DI RIENZO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) POSITANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - GIUSEPPE POSITANO

Seduta del 16/06/2020

FATTO

La ricorrente, cointestataria con la madre deceduta di un buono fruttifero postale ordinario “serie P” con timbro “Q/P” di L. 1.000.000, emesso il 23/09/1986 e riscosso il 12/05/2017 per l'importo di € 6.489,79, si duole della non corretta liquidazione degli importi da parte dell'intermediario.

In particolare, lamenta l'omessa applicazione, sul retro del buono, del timbro recante i nuovi rendimenti dal 21° al 30° anno, dovendo quindi riconoscersi alla cliente per quel periodo l'importo fisso come indicato a tergo del titolo (richiama sul punto il Collegio di Coordinamento, dec. 5674/2013 e diverse pronunce del Collegio di Bari e degli altri Collegi territoriali), oltre gli interessi legali *“dalla data di rimborso al saldo, o in subordine dal reclamo (18.12.19) al saldo”*.

La ricorrente lamenta altresì il mancato riconoscimento degli interessi dovuti per il primo anno di vita del titolo, come si evincerebbe dall'analisi dei *report* scaricati dal sito della Cassa Depositi e Prestiti. Da tale documentazione risulterebbe infatti che l'intermediario corrispondeva gli interessi *“dal 14° mese dall'emissione”* e che quindi sarebbe tenuta a restituire alla cliente, per il primo anno di vita del buono, l'importo di € 85,94 (al lordo della ritenuta fiscale).

Dal *report* emergerebbe inoltre che la resistente corrispondeva gli interessi *“con capitalizzazione bimestrale e non annuale”*, al netto della ritenuta fiscale, *“sovvertendo la previsione [...] di cui all'art. 7 del D.M. Tesoro 23.06.97”*.

Precisa che le doglianze non investono alcun profilo di natura fiscale, *“non essendo in discussione la dovutezza della ritenuta fiscale [...] e neppure la capitalizzazione annuale al*



netto della ritenuta fiscale” per i primi venti anni di vita del titolo, come espressamente previsto dall’art. 7 del D.M. Tesoro del 23.06.97.

La ricorrente chiede pertanto al Collegio di:

“- *accertare e dichiarare/disporre il diritto della ricorrente [...] a vedersi riconosciuto l’importo di: - €.4.288,80, s.e.o, al netto della ritenuta fiscale, per gli ultimi dieci anni di vita del titolo, [...] oltre interessi legali [...] nonché,*

- *accertare e dichiarare/disporre il diritto della ricorrente a vedersi riconosciuti gli interessi dal primo bimestre dall’emissione del buono, anziché dalla fine del primo anno e, quindi, l’importo di: - €.80,57, s.e.o, al netto della ritenuta fiscale, relativamente agli interessi non corrisposti per il primo anno di vita del titolo [...] nonché,*

- *disporre la rideterminazione degli interessi riconosciuti (dall’intermediario) per i primi 20 anni di vita di ciascun titolo ai sensi dell’art. 7 D.M. Tesoro 23.06.97 e quindi con capitalizzazione annuale al netto della ritenuta fiscale, anziché con capitalizzazione bimestrale al netto della stessa ritenuta fiscale applicata dall’intermediario [...] e, per l’effetto,*

- *riconoscere i maggiori importi che ne conseguono alla ricorrente;*

in ogni caso

- *disporre che (la resistente) provveda al pagamento in favore del ricorrente dei suddetti importi, o di quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta giusta e dovuta, oltre interessi legali [...] fino al soddisfo, nonché l’importo di €. 270,00 per spese documentate sostenute (ricorso, spese di assistenza tecnica) oltre a quelle sostenute”.*

L’intermediario nelle controdeduzioni chiarisce anzitutto che ai sensi dell’art. 173 del D.P.R. 156/73 le variazioni del saggio di interessi dei buoni sono disposte “*con decreto del Ministro per il Tesoro, di concerto con il Ministro delle Poste e delle telecomunicazioni da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale*” e che tali modifiche hanno effetto dalla data di entrata in vigore del decreto stesso e “*possono essere estese ad una o più delle precedenti serie*”.

Ciò premesso, fa presente che il buono oggetto del ricorso appartiene a tutti gli effetti alla serie “Q”, istituita con D.M. del 13.06.1986, e che lo stesso è stato emesso su un titolo cartaceo “P” aggiornato con l’indicazione “Q/P” (sul fronte) e con la tabella indicante i nuovi tassi d’interesse riconosciuti per ogni scaglione temporale (sul retro), in applicazione di quanto previsto dall’articolo 5 del citato decreto.

Precisa che la tabella del D.M. indicava gli interessi applicabili, stabilendo “*un interesse composto per i primi vent’anni (ripartiti in scaglioni quinquennali a tasso crescente) ed un importo bimestrale, per ogni bimestre maturato oltre il ventesimo anno e fino al 31 dicembre del 30° anno successivo all’emissione, calcolato in base al tasso massimo raggiunto al 20° anno*”.

In sostanza, il decreto non prevedeva che sul retro del buono venisse apposto un timbro contenente l’indicazione dell’importo da corrispondersi dal 21° al 30° anno, il cui sistema di calcolo (interesse semplice) rimaneva invariato. L’art. 5 stabiliva infatti che il timbro sul retro riportasse soltanto i nuovi tassi e non anche “*le somme complessivamente dovute*”, espresse in valori assoluti, derivanti dall’applicazione dei tassi stessi.

La resistente afferma quindi di aver corrisposto alla sottoscrittrice “*esattamente*” quanto stabilito agli artt. 4 e 5 del citato DM ed indicato nelle tabelle allo stesso allegate.

Aggiunge che la correttezza del proprio comportamento sarebbe stata riconosciuta sia dalla giurisprudenza di merito sia dal MEF in una nota del 15.02.2018.

Sostiene che la ricorrente “*sin dalla data del rilascio*” del buono era a conoscenza della sua appartenenza alla serie “Q”, anche perché i timbri modificativi venivano apposti sul buono in oggetto al momento del rilascio del titolo; inoltre, chiarisce che il timbro “*si sovrappone ‘in toto’ alla scritta sottostante e la sostituisce*”, essendo “*irragionevole*”



ritenere che il timbro apposto sul buono si sostituisca a tutte le condizioni indicate, ad eccezione *“di una parte dell’ultima riga di tale sottostante scritta”*.

Sul punto, richiama la sentenza n. 5025/19 della Corte d’Appello di Milano; richiama altresì la pronuncia n. 3963/19 delle SS.UU, secondo cui una volta accertato che i buoni appartengono alla serie “Q” *“ogni circostanza relativa ai tassi di interesse è affidata dal legislatore al decreto ministeriale che istituisce la serie ed alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dello stesso”*, che assolve *“pienamente”* alla funzione di trasparenza.

D’altronde, afferma la resistente, la sentenza n. 3963/19 delle SS.UU *“nel riaffermare la piena legittimità dell’impianto normativo che disciplina il rilascio dei Buoni Postali Fruttiferi, ha ribadito che, secondo la disposizione del DPR n. 156/73, la misura dei tassi di interesse dei Buoni è stabilita dai decreti ministeriali istitutivi della relativa serie di detti buoni”*.

L’intermediario ritiene che le decisioni di accoglimento dei Collegi ABF errano nell’affermare che non sarebbero state diligentemente incorporate nel testo cartolare le determinazioni ministeriali relative al periodo compreso tra il 21° e il 30° anno, suscitando così un *“falso affidamento nel ricorrente”*. Sostiene infatti che tale decisioni non abbiano considerato che l’art. 5 del decreto stabiliva che il timbro sul retro riportasse soltanto i nuovi tassi e non anche *“le somme complessivamente dovute”*, espresse in valori assoluti, derivanti dall’applicazione dei tassi stessi.

Aggiunge inoltre che non è corretto il riferimento alla sentenza n. 13979/07 delle SS.UU., relativa a questione diversa da quella oggetto del presente ricorso.

A supporto della sua posizione, la resistente richiama diversa giurisprudenza di merito (*ex multis*, Trib. di Milano, sentenza n. 10105/19, nonché Trib. di Termini Imerese, ord. del 14.05.2017), oltretutto la già citata sentenza n. 3963/19 delle SS.UU. e le decisioni n. 7859/19 del Collegio di Napoli e n. 7885/19 del Collegio di Bari, che avrebbero fatto applicazione dei principi sancita dalla Suprema Corte.

Richiama altresì la sentenza n. 26/20 della Corte Costituzionale, che si è pronunciata sul giudizio di legittimità costituzionale sollevato nei confronti dell’art. 173 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 dichiarando la questione inammissibile in mancanza di una violazione sia dell’art. 3 sia dell’art. 47 della Costituzione.

L’intermediario chiede pertanto che il Collegio rigetti il ricorso *“in quanto irricevibile e/o inammissibile e/o infondato”*.

In sede di repliche, la ricorrente afferma anzitutto che avendo utilizzando il modulo cartaceo di un buono della serie precedente a quella di emissione, l’intermediario avrebbe dovuto incorporare nel titolo le modifiche introdotte dal D.M. del 13.06.1986, applicando quanto previsto dall’art.5 anche con riferimento al periodo compreso tra il 21° e il 30° anno.

Definisce quindi *“bizzarra”* la tesi di controparte secondo cui il risparmiatore avrebbe dovuto *“ricercare aliunde le condizioni economiche in base alle quali sarà liquidato il buono fruttifero”*, esonerando l’intermediario *“dall’utilizzo della diligenza professionale ex art. 1176, c. 2, c.c. nel momento di emissione dei buoni, ovvero nel momento in cui propone al pubblico i tassi applicabili”*.

La ricorrente sottolinea inoltre l’erroneità della giurisprudenza richiamata dalla resistente; chiarisce infatti che nella sentenza n. 3963/19, come confermato dalla decisione n. 6142/20 del Collegio di Coordinamento, le SS.UU. hanno dato continuità all’orientamento della giurisprudenza di legittimità sulla validità delle sole variazioni di tassi successive all’emissione dei buoni.

Aggiunge che *“escluse le pronunce ex adverso allegate, tutte oggetto di gravame”*, la giurisprudenza sia di legittimità sia di merito sia dell’Arbitro è consolidata e a favore della ricorrente.



Insiste pertanto per l'accoglimento della domanda formulata nel ricorso anche nel *quantum*, tenuto conto che sul punto la convenuta non ha assolto all'onere di contestazione specifica previsto dall'art. 115 c.p.c.

DIRITTO

La controversia in esame concerne l'accertamento della correttezza delle condizioni di rimborso di un buono intestato alla ricorrente, emesso dall'intermediario successivamente all'entrata in vigore del D.M. 13/06/1986 ed appartenente alle serie "Q/P". In particolare, la ricorrente contesta il mancato pagamento, dal 21° al 30° anno, del rendimento previsto dalle condizioni stampigliate sul retro del titolo.

Preliminarmente, con riferimento al profilo della legittimazione attiva, si rappresenta che la ricorrente, cointestataria del buono, ha versato in atti il certificato di morte dell'altra cointestataria. Al riguardo, il Collegio richiama la decisione n. 22747/2019 del Collegio di Coordinamento, secondo cui *"(n)ell'ipotesi di Buoni Fruttiferi Postali cointestati con pari facoltà di rimborso, ciascuno dei cointestatori ha il diritto di riscuoterli anche nel caso di decesso di uno o più degli altri cointestatori"*, come avvenuto nella specie.

Nel merito, si precisa che il buono in contestazione è stato emesso in data 23.09.1986.

L'art. 5 del Decreto Ministeriale dispone che: *"Sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera "Q", i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie "P" emessi dal 1° luglio 1986. Per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura "Serie Q/P", l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi"*. Dal fronte e dal retro del buono si evince l'apposizione sia del timbro con la dicitura "Serie Q/P" (sul fronte), sia di quello modificativo/integrativo delle condizioni di rimborso (sul retro).

L'intermediario ha utilizzato il modulo cartaceo della precedente serie "P" per l'emissione del buono della successiva serie "Q", operando conformemente a quanto previsto dalla citata disposizione; tuttavia, il timbro apposto sul buono nulla dispone con riguardo al rendimento previsto dal 21° al 30° anno.

Sul punto, l'orientamento maggioritario dei Collegi ABF, confermato dal Collegio di Coordinamento con decisione n. 6142/2020, ha avallato, con riferimento ai rendimenti successivi al 20° anno, la soluzione più favorevole al cliente, tenuto conto che l'apposizione del timbro sostituirebbe solamente la regolamentazione degli interessi dal primo al ventesimo anno, con ciò ingenerando nel ricorrente l'affidamento in ordine all'applicabilità delle condizioni di rimborso originariamente previste sul retro del titolo per il periodo successivo (*ex multis* Collegio di Bari, dec. n. 5014/2019; e n. 17893/2018).

Alla luce di quanto esposto, la prima domanda della ricorrente relativa ai rendimenti dell'ultimo decennio merita accoglimento.

Parte ricorrente, poi, ritiene che l'intermediario non le abbia riconosciuto gli interessi maturati durante il primo anno, come emergerebbe dall'analisi del *report* scaricato dal sito della Cassa Depositi e Prestiti, che sviluppa i calcoli dei rendimenti del titolo, che viene prodotto. Sul punto giova rilevare come gli interessi sui buoni fruttiferi si computano a periodi non inferiori al bimestre e sono esigibili soltanto all'atto del rimborso del capitale. Gli interessi maturano anche nel corso del primo anno, ma non vengono corrisposti qualora il titolare ne chieda il rimborso prima che sia trascorso un anno dall'emissione.

Da una più attenta analisi della tabella prodotta dalla cliente emerge che, diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente, gli interessi maturati durante il primo anno sono stati tutti conteggiati al primo bimestre del secondo anno, ove risulta un importo di € 41,32, corrispondente all'applicazione dell'intero rendimento annuo dell'8% sul montante iniziale



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

(€ 516,46). Per i bimestri successivi è stato riconosciuto il rendimento bimestrale (ossia 8%/6).

Si precisa infine che il rendimento di L. 166.400 (€ 85,94) che la ricorrente indica come importo dovuto per il primo anno è in realtà l'importo riconosciuto a titolo di interessi al termine del secondo anno per i buoni della serie Q del valore di L. 1.000.000, come risulta dalla tabella apposta a tergo del titolo allegato a titolo esemplificativo dalla cliente.

La domanda relativa al riconoscimento degli interessi maturati nel primo anno, non può pertanto trovare accoglimento.

Da ultimo, la ricorrente lamenta l'avvenuta capitalizzazione bimestrale degli interessi in luogo della capitalizzazione annuale, pur concordando sul fatto che la stessa debba essere effettuata al netto della ritenuta fiscale. Da parte sua l'intermediario non ha effettuato eccezioni o deduzioni in merito.

Sul punto, si osserva che l'art. 7, ultimo comma, del D.M. Tesoro del 23 giugno 1997 prevede che la capitalizzazione degli interessi, al netto della ritenuta fiscale, debba essere effettuata annualmente, come del resto emerge dalle stesse tabelle dei Decreti Ministeriali nonché dalle tabelle stampigliate sui buoni, ove, seppur al lordo dell'imposta, la capitalizzazione degli interessi viene effettuata con cadenza annuale.

Diversamente da quanto affermato dalla ricorrente, anche dai *report* di calcolo elaborati dall'Ente emittente ed allegati dalla stessa, si evince che la capitalizzazione degli interessi, al netto della ritenuta, è avvenuta annualmente e non con cadenza bimestrale.

La pretesa della cliente, pertanto, non merita di essere accolta.

Alla luce delle superiori argomentazioni, quindi, il ricorso merita di essere accolto limitatamente alla prima domanda relativa al rendimento dell'ultimo decennio.

Le spese legali quantificate in € 250,00 (al netto delle spese di procedura) non possono essere riconosciute in considerazione della parziale soccombenza della ricorrente e comunque perché non documentate.

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario provveda al rimborso del buono fruttifero postale di cui trattasi, relativamente al periodo dal 21° al 30° anno, applicando le condizioni originariamente risultanti dal titolo stesso, oltre interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
BRUNO DE CAROLIS